

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 12273/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12273 del 2023, proposto da Francesco Domenico Mancuso, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Università degli Studi Firenze, Università della Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per L'Accesso – Cisia, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano, Laura Albano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo 101;

nei confronti

di Elisa De Vivo, Maria Vittoria Mancini, Simona Rao, Antonio Iona', non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- 1) della Graduatoria unica nazionale di merito nominativa degli ammessi ai corsi di laurea magistrale a c.u. in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'a. acc. o 2023/24, pubblicata il 5 settembre 2023 all'interno dell'area riservata del sito www.cisiaonline.it, in cui il ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso, nonché del relativo decreto di approvazione di tal graduatoria;
- 2) degli attestati dei risultati TOLC 2023/24 disponibili sulla propria area personale;
- 3) degli scorrimenti di graduatoria pubblicati con le stesse modalità il 13 settembre 2023;
- 4) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale: tra cui:
 - a) il bando di UNICAL, adottato con decreto rettorale n. 177 del 10 febbraio 2023, in ogni sua parte considerata lesiva per gli interessi di parte ricorrente e, in particolare, dell'art. 3, punto 3.6, con cui si prevede soltanto un periodo di tempo aggiuntivo non eccedente il 30 % in più rispetto a quello previsto per svolgere il test in favore dei candidati DSA e nella parte in cui irrazionalmente si vieta l'utilizzo di strumenti quali dizionari e/o vocabolari, formulari, tavola periodica degli elementi, mappe concettuali, computer (diversi da quelli forniti per lo svolgimento del test), tablet, ecc.;
 - b) il bando di UNIFirenze (decr. rett. n. 111 del 7 febbraio 2023, in ogni parte considerata lesiva e in particolare all'art. 3, punto 3.6;
 - c) il DM 24 settembre 2022 n. 1107 unitamente ai relativi allegati, in ogni sua parte considerata lesiva per gli interessi di parte ricorrente;
 - d) la Convenzione del 14 marzo 2022 n. 7427 tra il MUR e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), in ogni parte di interesse e ove considerata lesiva;

- e) la nota prot. n. 2574 del 18 febbraio 2022 con cui il MUR autorizza i competenti organi di gestione amministrativa a porre in essere le attività necessarie alla realizzazione dei TOLC, in via eventuale in ogni parte di interesse;
 - f) ogni altro atto richiamato nel DM 1107/2022 sebbene non conosciuto;
 - g) le linee-guida, i protocolli e i verbali d'individuazione delle misure a sostegno dei candidati DSA per lo svolgimento dei test, adottati in sede ministeriale e/o dagli Atenei resistenti;
 - h) ove esistenti e per quanto di ragione, i verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula dell'Università presso la quale parte ricorrente ha svolto i due TOLC;
 - i) ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali relativi alla correzione della prova del ricorrente; l) il verbale di concorso nella parte in cui la Commissione fornisce a parte ricorrente ausili non conformi alla previsione di legge e comunque inadidonei allo scopo di legge;
 - m) l'atto non conosciuto con cui al ricorrente non è stata concessa la possibilità di fruire di ultronee misure compensative;
 - n) la prova di ammissione predisposta dal MUR nella parte in cui non risulta dagli atti preparatori della Commissione se sia tenuto conto che i quesiti somministrati non fossero discriminatori nei confronti dei soggetti affetti da disabilità come quella di parte ricorrente;
- nonché per l'accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere ammesso al CDLM in questione (Medicina e chirurgia) per l'a. acc. 2023/24 nella sede di prima scelta o, se impossibile, in altre sedi secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al test;
- e per l'accertamento dell'illegittimità delle modalità di svolgimento del test previste per il ricorrente DSA da parte delle P.A. resistenti;

In via subordinata,

per l'accertamento del diritto di parte ricorrente a ripetere il test con le idonee misure compensative di sostegno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per L'Accesso – Cisia, dell'Università degli Studi Firenze e dell'Università della Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, sulla base delle informazioni fornite dal CISIA, il ricorrente ha usufruito di tutti gli ausili richiesti per lo svolgimento delle prove;

Rilevato, altresì, che allo stato degli atti non emerge in che modo il meccanismo del c.d. equalizzatore abbia pregiudicato, in misura discriminatoria rispetto agli altri concorrenti, la posizione del ricorrente;

Ritenuto, in ordine all'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., che anche in relazione ai punteggi conseguiti dal ricorrente nelle prove sostenute non emerga, allo stato della presente fase cautelare, la rilevanza della richiesta ai fini istruttori, considerato peraltro che soltanto in data 9.10.2023 il ricorrente ha presentato al CISIA pertinente istanza di accesso;

Ritenuto che occorra ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero resistente:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
 - 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
 - 4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;
 - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 7. - il testo integrale del ricorso;
- b)- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
 - II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito *www.giustizia-amministrativa.it* dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- Si prescrive, inoltre, che il Ministero:
- c) - non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);
 - d)- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui

detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovrà, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 30 (trenta) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sui siti;

Ritenuto che le spese della presente fase possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) rigetta l'istanza cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento,

all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Silvestro Maria Russo, Presidente

Chiara Cavallari, Referendario

Marco Savi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Marco Savi

IL PRESIDENTE

Silvestro Maria Russo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.